



SILP per la CGIL
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia
Segreteria Provinciale

Prot. SIC.LAV./01/08

Roma, 10.03.2008

OGGETTO: Infortunio avvenuto presso il Poligono di tiro sito in Castel Sant'Elia (Vt).

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO
Ufficio di Vigilanza
Viale Castro Pretorio, 5

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'
OSSERVATORIO CENTRALE PER LA TUTELA
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO

ROMA

Nel decorso mese di gennaio, durante lo svolgimento di attività addestrativa al tiro presso il poligono in oggetto indicato, un dipendente dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza "Palazzo Chigi" ha avvertito un dolore acuto all'apparato uditivo ed è stato costretto a sospendere le attività.

Sul referto medico rilasciato dalla struttura ospedaliera che ha visitato il dipendente è stata riportata la diagnosi di "ipoacusia da trauma", con prognosi di 15 gg., confermata poi dalla C.M.O.

Si specifica che il dipendente, al momento dell'infortunio, indossava quale dpi le cuffie marca 3M modello 1445.

Questa O.S. ritiene opportuno, al fine di evitare il ripetersi di analoghi incidenti e, soprattutto, escludere ogni nesso di causalità tra evento e insufficienza del dpi utilizzato, che vengano attivate le procedure ispettive, volte ad assicurare in particolare che:

POLIGONO SANT'ELIA

- a) risponda alla Direttiva Tecnica per i Poligoni di Tiro chiusi a cielo aperto D.T./P2 edita dal Comando delle Scuole dell'Esercito - Polo del Genio - edizione 2006, che abroga e sostituisce la precedente edizione del 1993, oppure soddisfi quale altra direttiva;
- b) abbia ricevuto la concessione della agibilità al tiro e che questa sia ancora valida;
- c) nel poligono si effettuino tiri con le armi e le munizioni consentite alle distanze per le quali il poligono è stato abilitato;
- d) l'attività di manutenzione ordinaria della struttura sia costante e rispondente alle indicazioni della citata direttiva;

D.P.I.

- a) siano adeguati ai livelli di rumorosità che si producono durante l'attività addestrativa;
- b) siano sottoposti alle previste operazioni di controllo, manutenzione, sanificazione e igienizzazione previsti dalla norma UNI EN 458/2005 e come peraltro già indicato dalla nota di prot. 850/A 12-7018 del 3 dicembre 2001 della Direzione Centrale di Sanità;
- c) sia stata effettuata una attenta verifica delle caratteristiche della cuffia indossata dal dipendente durante l'addestramento e quali siano stati gli eventuali riscontri ottenuti.

Con riferimento ai livelli di rumorosità si prega voler fornire notizia circa le eventuali attività accertative in precedenza effettuate, se si è fatto riferimento alla norma UNI EN ISO 17201: 2006 oppure a quale altro protocollo di misurazione.

In caso queste non fossero ancora state eseguite, oltre a richiederne l'effettuazione con la massima urgenza consentita - richiedendo altresì di essere convocati in occasione delle rilevazioni -, si prega voler indicare i criteri che hanno consigliato l'utilizzo delle citate cuffie antirumore e se quest'ultime siano le uniche in dotazione ai Reparti/Uffici della Provincia di Roma oppure se ne vengano utilizzate altre e con quali caratteristiche, considerando i dettati tecnici fissati dalla citata norma UNI EN 458-2005.

A tal riguardo appare opportuno segnalare che, a differenza di quanto riportato nelle **Linee Guida per la Valutazione del Rischio Rumore negli Ambienti di Lavoro** edite dall'ISPELS (settembre 2005) dove si fa riferimento al D.Lgs 277/91 laddove prevede che *"la scelta dei DPI uditivi avvenga previa consultazione dei lavoratori o dei loro RLS"*, nessuna attività consultativa è stata posta in essere.

Sempre a riguardo alle citate Linee Guida, nel punto 1.5 (Disturbi per la Salute) dell'allegato 7 (Scelta dei DPI uditivi) si mette in evidenza che nel ricorrere a un certo tipo di otoprotettore *"è opportuno che il medico competente verifichi se l'utilizzatore soffre o ha sofferto di disturbi auricolari quali: irritazioni del canale uditivo, otalgia, ipoacusia e via dicendo; in caso affermativo, è opportuno che il datore di lavoro segua il parere del medico in merito ad eventuali controindicazioni verso l'utilizzo di un certo tipo di otoprotettori"*.

Si prega quindi voler verificare se le attuali procedure permettano ai Medici Competenti di essere pienamente informati sullo stato di salute dei dipendenti, in modo da consentire loro una attenta valutazione circa l'idoneità a svolgere attività addestrativa al tiro, per esempio, da parte di un operatore di polizia reduce da una infiammazione del canale uditivo.

Per ultimo, si prega voler valutare e fornire indicazioni circa l'opportunità di sospendere temporaneamente l'attività addestrativa in argomento in tutti i Reparti /Uffici, almeno fino a quando non sia dato riscontro ai punti posti in esame, così come peraltro già attuato presso il citato Ispettorato.

IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE

Gianni CIOTTI



3M 1445 Cuffie auricolari

Bollettino Tecnico



Descrizione

Le cuffie auricolari 1445 sono cuffie ad alto potere di attenuazione del rumore, appositamente progettate per ambienti molto rumorosi.

Caratteristiche

- Sistema di regolazione della tensione brevettato che garantisce una pressione ottimale dell'archetto alle differenti dimensioni del capo.
- Coppe regolabili sia lateralmente che verticalmente.
- Sistema di aggancio a due punti per una migliore distribuzione della pressione e una facile manipolazione.
- Sistema regolabile sia lateralmente che verticalmente.
- Archetto a fascia larga per una tenuta comoda e sicura.
- Speciali cuscinetti imbottiti, conformati con un bulbo, che riducono lo scivolamento e migliorano l'attenuazione del rumore.
- Tamponi a doppio strato, stampati a pezzo unico, che assicurano una protezione affidabile e lasciano il massimo spazio auricolare.
- Peso: 267 g

Applicazioni

Le cuffie auricolari 3M 1445 sono progettate per essere usate in ambienti industriali caratterizzati da elevati livelli di rumore. Sono particolarmente idonee dove il rumore è prodotto prevalentemente da frequenze medio-basse.

Esempi:

- Industria dei metalli pesanti
- Fonderie
- Sale generatori
- Sale collaudo motori
- Centrali elettriche
- Cementifici
- Miniere
- Cartiere
- Edilizia
- Aeroporti
- Poligoni

Approvazioni

Le cuffie auricolari 3M 1445 soddisfano i Requisiti Essenziali di Sicurezza stabiliti dall'Articolo 10 della Direttiva della Comunità Europea 89/686 CEE. Il certificato di collaudo CE N° 20001072 è stato rilasciato dal Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit. Il prodotto è quindi marcato CE.

Materiali

I materiali utilizzati nella produzione delle cuffie sono i seguenti.

Parte	Materiale
• Bardatura	- Acetale con imbottitura in polietilene
• Coppe auricolari	- ABS
• Tamponi	- Poliuretano (2 qualità)
• Cuscinetti	- Polietere con rivestimento in PVC.

Parti di ricambio

I cuscinetti o i tamponi in schiuma, qualora sporchi o danneggiati, possono essere sostituiti utilizzando l'apposito kit di ricambio 3M 1443.

Attenuazione del rumore

I livelli di attenuazione del rumore delle cuffie auricolari 1445 secondo la norma europea EN 24869-1 sono riportati nella seguente tabella.

F (Hz)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Mf (dB)	17,9	20,6	23,7	29,7	35,0	33,1	39,0	41,7
sf (dB)	3,3	3,4	1,9	3,0	3,3	3,3	3,0	4,0
Mf-sf (dB)	14,6	17,2	21,8	26,7	31,7	29,8	36,0	37,7

SNR = 32dB H = 32dB M = 29dB L = 23dB


Norme tecniche

Le cuffie 1445 hanno superato le prove previste dalla norma europea EN 352-1: 1993, ottenendo l'omologazione. Le principali prove previste dalla norma sono:

- **Adattabilità:** viene valutata la capacità delle cuffie auricolari di adattarsi a differenti dimensioni del capo.
- **Tensione dell'archetto:** la forza esercitata dall'archetto deve essere inferiore a 14 N.
- **Pressione del cuscinetto:** la massima pressione dei cuscinetti esercitata sul capo è di 4500 Pa.
- **Resistenza all'urto:** il dispositivo viene lasciato cadere su un piano d'acciaio da un'altezza di 1 metro.
- **Infiammabilità:** una barra scaldata a 650 +/-20°C è posta a contatto con la superficie del dispositivo per 5 secondi. La superficie, una volta allontanata dalla fonte di calore, non deve continuare a bruciare.


1445 Cuffie auricolari

Istruzioni per l'indossamento




1. Per regolare la forza esercitata sulla testa, far scorrere il cursore lungo l'archetto fino ad ottenere un perfetto adattamento alla testa. Tirare indietro i capelli, lasciando libera la zona sotto i cuscinetti. Per ottenere la migliore protezione,

accertarsi che i cuscinetti aderiscano perfettamente alla testa, senza alcuna interferenza con gli elastici di un respiratore o le stanghette di occhiali.



2. Con l'archetto sopra la testa, posizionare le coppe in modo tale che coprano completamente le orecchie.





3. Le coppe possono essere opportunamente spostate lungo l'archetto così da ottenere un sicuro e comodo indossamento con l'archetto posizionato sulla testa.

Manutenzione

• Alla fine di ogni turno di lavoro, pulire i cuscinetti utilizzando le salviette detergenti 3M 105 in modo che rimangano puliti ed igienici.

• Le cuffie antirumore, ed in particolare i cuscinetti, possono deteriorarsi con l'uso e devono essere sottoposti a controlli frequenti per individuare eventuali rotture o deformazioni. In caso di danni ai cuscinetti, rimuoverli dalle coppe e sostituirli. Verificare che le coppe non presentino danni o rotture. Sostituirle se risultassero danneggiate. Infine controllare gli archetti portacoppe per assicurarsi che siano flessibili e che esercitino una pressione sufficiente a mantenere le coppe aderenti alle orecchie.

• Se le cuffie non possono essere pulite o un componente danneggiato non può essere sostituito, gettare le cuffie e procurarsene una nuova coppia.



Avvertenze

Per garantire una protezione efficace, le cuffie auricolari 1445 devono essere:

1. Adatte per il vostro lavoro
2. Posizionate correttamente sulle orecchie
3. Portate continuamente durante l'esposizione al rumore
4. Indossate da un solo lavoratore
5. Sostituite quando necessario
6. La Riduzione Semplificata del Livello di Rumore (SNR) è basata sull'attenuazione di rumori continui e non può rappresentare un indicatore preciso della protezione ottenibile in presenza di rumore ad IMPULSI, come gli spari.

ATTENZIONE: Questo prodotto può essere danneggiato da determinate sostanze chimiche. Per maggiori informazioni contattare 3M.

3M

Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro e l'Ambiente
3M ITALIA S.p.A.

Via San Bovio, 3 Loc. San Felice
20090 - Segrate (MI)
Tel. 02-70351 Fax 02-70352383

Numero Verde 800-012410 (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00)

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'

Prot. 850/A 12-7018

Roma, li 3 dic. 2001

Oggetto: pulizia periodica degli indumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.
Quesito sindacale

ALLE QUESTURE – Uffici Sanitari

LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO

Uffici Sanitari

LORO SEDI

AGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

AL REPARTO AUTONOMI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Ufficio Sanitario

R O M A

e, per conoscenza:

DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA P. DI S.

LORO SEDI

Giungono a questa Direzione Centrale quesiti in merito all'obbligo di assicurare la pulizia periodica di indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale.

In proposito si ritiene opportuno richiamare i riferimenti normativi che disciplinano la materia in oggetto costituiti dal:

- 1) Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 ("attuazione direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale") modificato ed integrato dal Decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 10;
- 2) Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ("attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"), articoli da 40 e 46;
- 3) Decreto interministeriale (Interno, Sanità, Lavoro, Funzione Pubblica) 14 giugno 1999, n. 450 ("Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresi le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordinanze sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro).

Il D.Lgs. 474/92 stabilisce che:

- a) "si intendono per DPI (dispositivi di protezione individuale) i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossi o comunque li orti con sé da rischi per la salute e la sicurezza".
- b) i DPI devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza indicati negli allegati al decreto stesso;
- c) i DPI non possono essere commercializzati senza le prescritte certificazioni: dichiarazione di conformità CE (per i DPI di I, II, III categoria), attestato di certificazione CE (per i soli DPI di II e III categoria);
- d) non rientrano nel campo di applicazione della specifica normativa i DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate, quelli per il mantenimento dell'ordine pubblico (caschi, scudi ecc.), i dispositivi di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti ecc.).

Il D.Lgs. 626/94, integrando i contenuti del D.Lgs. 475/92, precisa, al comma 2 dell'art. 40, che :

"Non sono dispositivi di protezione individuale:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- e) i materiali sportivi;
- f) i materiali per l'autodifesa e la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare i rischi e fattori nocivi.

Lo stesso decreto, al comma 4, lett. a) dell'art. 43, fa obbligo al datore di lavoro di mantenere in efficienza i DPI e di assicurarne le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Il Decreto interministeriale 450/99, emanato per l'individuazione delle specifiche esigenze connesse al servizio espletato dalla Polizia di Stato, al comma 4 dell'art. 1, stabilisce che: "fermi restando gli obblighi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, anche sulla base di speciali capitoli d'opera, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, gli specifici impianti quali i poligoni di tiro, i laboratori di analisi, ricerche e collaudi, le palestre e le installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione, individuali o di reparto, ed i mezzi operativi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimangono disciplinati dalle specifiche disposizioni che li riguardano, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale tecnico dell'Amministrazione dell'Interno, in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente.

Pertanto in relazione ai contenuti della normativa anzidetta questa Direzione ritiene di dover formulare le seguenti indicazioni in merito all'oggetto:

- A. elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniforme o divisa;
- B. mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa;
- C. protezione dai rischi per la salute e la sicurezza.

Sulla base di quanto si evince dalla normativa anzidetta questa Direzione ritiene di poter formulare le seguenti conclusioni:

- a) i capi di vestiario, gli accessori e ogni altro equipaggiamento costituenti la divisa del personale della Polizia di Stato, non possono ritenersi ascrivibili alla categoria dei dispositivi di protezione individuale, in relazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 626/94, pertanto, si è del parere che, per quanto attiene alla manutenzione, riparazione ed alla pulizia,

debba farsi riferimento, al momento, alle specifiche norme regolamentari che ne disciplinano l'uso. Si deve comunque constatare che taluni capi presentano, almeno in parte, caratteristiche proprie di un DPI : è il caso, ad esempio, della giubba impermeabile per i servizi motomontati di polizia stradale che presenta le caratteristiche fasce rifrangenti per la migliore visibilità notturna dell'utilizzatore.

- b) Relativamente a particolari equipaggiamenti di protezione che non sono classificabili come DPI (comma 2, lett. c) dell'art. 40 del D.Lgs. 626/94) e non costituiscono dotazione personale (es: giubbetti antiproiettile), si ritiene che il datore di lavoro debba verificarne periodicamente lo stato di conservazione nonché le condizioni igieniche e provvedere ai necessari interventi di manutenzione e lavaggio a scadenze prefissate ed in ogni caso quando siano apprezzabili segni di deterioramento.
- c) Relativamente ai dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti del D.Lgs. 475/92, quali: cuffie per la protezione dell'udito, maschere respiratorie, indumenti ad alta visibilità conformi alla norma UNI-EN 471 ecc., non sussistono dubbi in merito all'obbligo del datore di lavoro di provvedere ad "assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie" come prescritto dal comma 4, lett. a) dell'art. 43 del D.Lgs. 626/94.
- d) Riguardo particolari tipi d'indumenti di lavoro, quali camici per addetti ai laboratori o tute per meccanici del tipo "non a perdere", forniti per rischi, sia pur minimi, di insudiciamento o di contatto con liquidi biologici, e che non assolvono alla sola funzione di "mera preservazione degli abiti dalla ordinaria usura connessa alla attività" si ritiene che possano essere assimilati alla fattispecie di cui al precedente punto c) e che pertanto spetti al datore di lavoro assicurarne il lavaggio e la manutenzione.

IL DIRETTORE CENTRALE
G.A. MANTINEO